

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale Divisione VI – Rischio Industriale – Prevenzione e Controllo integrati dell'Inquinamento

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2008 - 0031340 del 04/11/2008

Al Presidente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC c/o ISPRA Via Brancati 47 - 00144 Roma fax 06 50072450

Prutica N: DSA-RIS-AIA-00 [2008.0022]
Ref. Mittento:

e p.c. All'ISPRA via Vitaliano Brancati 47 00144 Roma FAX 06-50072450

OGGETTO: ENEL - Centrale termoelettrica "torrevaldaliga Nord" di Civitavecchia - riesame dell'autorizzazione unica 55/02/2003 del 24 dicembre 2003, limitatamente ad aspetti inerenti l'AIA

Facendo seguito alla nota prot. DSA-2008-0029935 del 22 ottobre 2008, con la quale si è comunicato l'avvio della procedura di riesame dell'autorizzazione in oggetto, si trasmette per opportuna conoscenza l'allegata nota del 22 ottobre 2008 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha fornito ulteriori chiarimenti inerenti l'oggetto del riesame.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE VI (dott. Giuseppe Lo Presti)

All.: nota del Ministero dello sviluppo economico, DGERM prot. 0032410 del 22 ottobre 2008

Ufficio Mittente: MATT-DSA-RIS-AIA-00 Funzionario responsabile/Anonio (p. Milillo - 06 5722 5924 DSA-RIS-AIA-01_2008_4172/DOC

Umistere

delle Sviliefepe Economice
DIPARTIMENTO PER LA COMPETITIVITÀ

DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
Ufficio XII - Produzione di Energia Elettrica
VIa Molise, 2 - 00187 Rome

Centralino 06/47052306 Fex diretto 08/47887783



Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Competitività uscrtA - 22/10/2008 - 0032410

Struttura : DG Energia e Risonse Minerante



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2008 - 0030516 del 28/10/2808

Avv. ENRICO VENERUSO Via Leopoli, 3

00053 - Civitavecchia (RM) fax. n. 0766 500641

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Via Terme di Traiano 00053 - Civitavecchia (RM) fax. n. 0766 3602237

COMANDO DEL NUCLEO DEI CARABINIERI – TUTELA AMBIENTE

Largo Lorenzo Mossa, 8/A 00165 - Roma (RM) fax. n. 06 6035547

R.O.A.N. DI CIVITAVECCHIA

Corso Centocelle, 3 00053 - Civitavecchia (RM) fax. n. 0766 35316

PREFETTURA DI ROMA

c.a. Dr. Mosca Via IV Novembre, 119/A 00187 - Roma (RM) fax. n. 06 67294555

06 57225068

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUFELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale Via Cristoforo Colombo, 44 00147 - Roma (RM) fax. n. 06 57223040

Oggetto: - Esposto della Sig.ra Ricotti + altri in data 15 settembre 2008 inerente la fase di avviamento della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord, di proprietà di Enel Produzione S.p.A.

L'autorizzazione unica N° 55/02/2003 del 24 dicembre 2003, rilasciata ad Enel Produzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio della esistente centrale termoelettrica nella configurazione alimentata a carbone, è stata oggetto di un procedimento per la verifica della necessità di procedere al riesame, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del dedreto legislativo 18 febbraio



2005, n. 59, svolto dalla scrivente Amministrazione in applicazione del disposto di cui all'art. 17, comma 4 del medesimo decreto, per quanto attiene alla materia dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

Nel procedimento attivato al riguardo, su istanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Arpa Lazio, questa Amministrazione ha coinvolto tutte le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale, ovvero il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, Regione, Provincia e Comune competenti per territorio, nonché APAT. L'istruttoria - ferma restando la legittimità dell'autorizzazione unica, condivisa da tutte le amministrazioni intervenute e sancita peraltro dall'esito del contenzioso amministrativo - ha contemplato l'analisi dell'atto autorizzativo finalizzata ad individuare eventuali carenze nelle disposizioni inerenti il futuro esercizio dell'impianto, rispetto agli standard fissati dalla direttiva IPPC e dall'atto nazionale di integrale recepimento, per il successivo adeguamento dell'atto autorizzativo da parte dell'autorità competente in materia di A.I.A., ovvero il medesimo Ministero dell'Ambiente.

Agli esiti del suddetto procedimento è stato adottato il provvedimento direttoriale del 13 giugno 2008 con il quale si evidenzia la necessità di procedere al riesame della predetta "autorizzazione unica" per quanto attiene alla materia dell'A.I.A., cioè con specifico riferimento ad alcune delle prescrizioni disciplinanti l'esercizio della centrale con l'utilizzo del carbone. A detto provvedimento è seguita la nota del 22 luglio 2008, prot. n. DSA-2008-0020249, del Ministero dell'Ambiente, quale autorità competente, di avvio del procedimento per il riesame.

Con riferimento all'esposto di cui all'oggetto, acquisito agli atti della scrivente Amministrazione in data <u>30 settembre 2008</u>, e in accoglimento dell'istanza presentata con il medesimo, si forniscono di seguito le risultanze della richiesta verifica.

Giova evidenziare da subito che la ricostruzione effettuata nell'esposto presentato a questa Amministrazione, congiuntamente alle altre Autorità e amministrazioni in indirizzo, appare fondata su una malintesa interpretazione della normativa di settore nonché su una lettura parziale degli atti procedimentali attinenti la verifica della necessità di riesame.

I. Messa in esercizio della sezione n. 4 della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord

Nel corso del suddetto procedimento per la verifica della necessità di riesame, invero, è stato ribadito in numerose occasioni, nonché condiviso da tutte le Amministrazioni intervenute, il disposto recato dall'art. 9, comma 1 del D.lgs. n. 59/2005, secondo il quale il gestore, nelle more della pronuncia dell'autorità competente in materia di AIA, è legittimato a proseguire l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

Nell'autorizzazione unica, peraltro, si prescrive la comunicazione a carico del gestore ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPR n. 203/88, logicamente conseguente alla comunicazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, norma successivamente abrogata e sostituita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (cd. "Codice dell'ambiente"). Occorre evidenziare, inoltre, che i principi normativi contenuti nella Parte V, Titolo I del Codice dell'ambiente valgono come principi generali del diritto in materia di emissioni in atmosfera, per cui se l'autorizzazione prevista dal medesimo titolo - o, a maggior ragione, per gli impianti soggetti al D.lgs. n. 59/2005, l'A.I.A., come disposto dall'art. 267, comma 3 - non prescrive una disciplina di dettaglio, tali medesimi principi regolamentano comunque l'attività del gestore dell'impianto. Qualora non si accedesse a tale tesi, corroborata dalla prassi amministrativa, si finirebbe con l'avallare un vuoto normativo per tutti quegli aspetti non disciplinati dall'A.I.A. né

tanto meno dettagliati all'interno del D.lgs. n. 59/2005, come ad esempio proprio la comunicazione di messa in esercizio di un impianto.

Ne consegue che il riferimento normativo contenuto nella comunicazione Enel del 11 giugno 2008 lettera, prot. n. Enel-PRO-11/06/2008-0018828, risulta corretto e pertinente.

Il comma 5 dell'articolo 269 del D.Igs. n. 152/2006 dispone, inoltre, che l'autorizzazione debba stabilire il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto; tale intervallo temporale viene stabilito in sei mesi dall'autorizzazione unica N° 55/02/2003, che si ribadisce è comprensiva di AIA.

Il medesimo comma 5 dell'articolo 269 dispone che il gestore comunichi all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime, collocando in tal modo l'inizio delle attività di monitoraggio e controllo degli effluenti gassosi al termine della fase di avviamento.

Per il suddetto periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto, generalmente definito "fase di avviamento e di collaudo" o più semplicemente "fase di avviamento", le condizioni di esercizio non sono soggette alle puntuali prescrizioni in termini di limiti alle emissioni per gli inquinanti. La ratio della norma risiede nell'ovvia circostanza che la messa a punto degli impianti e del ciclo produttivo nel suo complesso determina un funzionamento "in prova" delle varie sezioni termoelettriche incompatibile con le prescrizioni dettate nel documento di autorizzazione e riferibili alle condizioni di esercizio definite al termine delle fasi di avviamento e collaudo.

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere inteso il provvedimento direttoriale del 13 giugno 2008, laddove si specifica che "l'aggiarnamento dovrebbe intervenire ed avere efficacia, con specifico riferimento agli inquinanti ritenuti significativi nell'esercizio della centrale nel suo normale funzionamento con alimentazione a carbone – tra cui certamente l'arsenico, il cloro ed il fluoro, unitamente ai rispettivi composti – entro la fase di avviamento degli impianti, nel nuovo assetto a carbone".

La scrivente Amministrazione prescriveva tra l'altro che "nelle more delle determinazioni che saranno assunte dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la società Enel Produzione 5.p.A. dovrà adottare comunque tutti i necessari accorgimenti per limitare le emissioni di sostanze inquinanti, tra cui le emissioni di arsenico, entro i limiti individuati nel corso della riunione conclusiva del 29 ottobre 2003 della Conferenza di servizi indetta nell'ambito del procedimento autorizzativo ai sensi della legge n. 55/2002 e confermati nel richiamato parere del Ministero della Salute".

II. Fase di avviamento e periodi di avviamento e di arresto di un impianto

Nell'esposto di cui all'oggetto sembrerebbe ingenerarsi un equivoco tra la sopra richiamata "fase di avviamento" e il "periodo di avviamento", <u>di cui alle definizioni recate dall'art. 268 del D.lgs. n. 152/2006.</u>

Il periodo di avviamento, così come il periodo di arresto, si riferisce alle modalità di conduzione delle sezioni termoelettriche, già a regime, da parte del gestore, che può disporre l'accensione e lo spegnimento delle stesse a seguito di una pluralità di esigenze e circostanze, tra cui quelle cormesse alle priorità del dispacciamento e quelle attinenti le naturali dinamiche del mercato dell'energia elettrica. Tale periodo non deve assolutamente essere confuso, né in senso tecnico né in senso "normativo", con la messa in esercizio e la fase di avviamento di un impianto, che attiene in buona sostanza, come si è visto, alla prima "accensione" e alla progressiva messa in funzione dell'impianto medesimo.

I periodi di avviamento e di arresto sono determinati dal raggiungimento della situazione di carico di processo corrispondente al minimo tecnico, parimenti definito dal sopra richiamato art. 268, e ad essi si applica il disposto di cui al comma 14 dell'art. 271 del D.lgs. n. 152/2006, anch'esso integrante un principio generale in materia di emissioni in atmosfera di impianti industriali.

4

Rappresentando, inoltre, condizioni diverse da quelle di normale esercizio, sono soggetti alla disciplina di cui al comma 7, art. 7 del D.lgs. n. 59/2005.

Tanto premesso circa l'inquadramento normativo della fattispecie, sembra opportuno proporre una lettura del documento per la preistruttoria condotta ai fini del riesame e contenuta nella nota di convocazione alla riunione della Conferenza di servizi del 18 marzo 2008, meno parziale di quanto offerto nell'esposto di cui all'oggetto, richiamando anzitutto il punto a) della medesima preistruttoria in cui si evidenzia che "nel decreto n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 si riscontrano delle carenze prescrittive rispetto a quanto previsto dalla direttiva IPPC circa la gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio e in relazione alla programmazione di monitoraggi e controlli". Inoltre, la citazione contenuta a pag. 3 dell'esposto in oggetto ha omesso la considerazione finale di questa Amministrazione, che dopo aver argomentato circa il livello di progettazione preliminare richiesto all'epoca dalla normativa di settore, ribadiva come "anche in considerazione delle prescrizioni fissate, appare che, all'atto della pronuncia di compatibilità ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non abbia ritenuto opportuno aggiungere ulteriori prescrizioni al riguardo [delle situazioni diverse dal normale esercizio] nell'atto autorizzativo", che valeva, è bene ricordarlo, anche come A.I.A. Giova altresì ribadire che nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi istruttoria, convocata dalla scrivente Amministrazione nell'ambito del procedimento per la verifica della necessità di riesame dell'autorizzazione unica per l'impianto di Civitavecchia, tutte le amministrazioni intervenute hanno condiviso gli esiti della medesima istruttoria, come esplicitamente riportato nei verbali delle riunioni tenute sull'argomento.

In particolare nell'ambito dei lavori della citata Conferenza di servizi questo Ministero ha verificato la sussistenza dei seguenti presupposti per un rapido riesame dell'autorizzazione:

 Piano di monitoraggio e controllo, presentato il 16 aprile u.s. da Enel durante lo svolgimento e su impulso del procedimento per la verifica della necessità di riesame;

 valutazione del Piano da parte di APAT al fine di fornire comunque al gestore e al Ministero dell'Ambiente indicazioni circa l'adeguamento del suddetto Piano agli standard IPPC;

- presentazione del nuovo Piano di monitoraggio e controllo da parte di Enel al Ministero dell'Ambiente nell'ambito dell'avviato procedimento di riesame.

Pertanto il procedimento per il riesame dell'autorizzazione unica n. 55/02/2003, avviato da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la sopra richiamata nota del 22 luglio 2008, dovrà certamente aggiornare, tra l'altro, le specifiche prescrizioni inerenti le situazioni diverse dal normale esercizio, stante la sopra citata normativa vigente in materia e gli esiti del procedimento per la verifica sulla necessità del riesame.

Nell'elaborato del nuovo piano di monitoraggio e controllo – attualmente in fase di approvazione da parte dell'autorità competente nell'ambito del procedimento di riesame - sono previste apposite sezioni attinenti alle emissioni nei periodi di avviamento e di arresto, alle emissioni in condizioni particolari e alla gestione dei guasti, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di dettare ulteriori prescrizioni ai sensi dell'art. 7, comma 7 del D.lgs. n. 59/2005.

Stante quanto sopra, la scrivente Amministrazione ritiene che nei fatti oggetto dell'esposto in parola non si riscontrino difformità alle disposizioni normative che regolano la materia, e pertanto non ravvisa, allo stato, la necessità di adottare alcun provvedimento al riguardo.

Il Direttore Generale (Dott-ssa Rosaria-Romano)